

## **ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

### **RICORSO**

della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro-tempore* on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 17 luglio 2003,

### **CONTRO**

il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 10 giugno 2003, n. 132, S.O.

### **FATTO**

La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", nel disciplinare, all'art. 10, le funzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, statuisce, al comma 5, che "*nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini*

*della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione. "*

La disposizione sopra indicata si appalesa costituzionalmente illegittima e viene censurata per le seguenti ragioni di

#### DIRITTO

Violazione dell'articolo 20 dello Statuto della Regione e dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione sanciti dall'articolo 120 della Costituzione.

La disposizione impugnata attiene invero all'esecuzione, nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, dei provvedimenti del Governo costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, e, attraverso il rinvio alla lettera d) del comma 2 dello stesso articolo, individua quale soggetto competente all'esecuzione di detti provvedimenti l'organo statale a competenza regionale previsto dai singoli statuti di autonomia.

In primo luogo si osserva che la norma censurata mira a dare attuazione ad una disposizione costituzionale, appunto l'articolo 120, che non rientra certamente tra quelle che *"prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite "* alle Regioni a statuto speciale (art. 10, 1. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e che non può pertanto ritenersi di diretta ed automatica applicazione alle Regioni medesime.

che il successivo articolo 21, comma 2, dello Statuto espressamente, attribuisce al Presidente della Regione siciliana.

E pertanto al Presidente della Regione, in virtù di tale riconosciuta competenza, si sarebbe dovuta ascrivere la funzione di curare l'esecuzione dei provvedimenti governativi costituenti esercizio del potere sostitutivo, prevista dall'articolo 10, comma 2, lett. *d*), ed a cui il censurato comma 5, appunto, rinvia.

Ancora va considerato che non è dato identificare nelle prescrizioni statutarie alcun "*organo statale a competenza regionale* " cui potere attribuire lo svolgimento della funzione di cui è discorso.

Ed invero non può ritenersi che la funzione di cui al richiamato comma 2, lett. *d*) - che in quanto comporta l'inserimento fattivo nell'iter procedurale finalizzato alla esecuzione di provvedimenti, prefigura l'esercizio di potestà amministrativa in senso stretto - possa essere assolta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, pena lo snaturamento del carattere dell'organo in questione, che dallo Statuto viene riguardato soltanto in funzione del compito caratteristico di promuovere i giudizi di costituzionalità in via principale avverso le leggi emanate dall'Assemblea regionale siciliana (dovendosi intendere caducato, ai sensi della sentenza n. 545 del 1989 di codesto ecc.ma Corte, il correlato potere di promuovere giudizi di costituzionalità nei confronti di atti normativi statali) dallo stesso esercitabile a seguito dell'espletamento del procedimento di controllo i cui termini risultano fissati in via perentoria dall'articolo 28, e della proposta (art. 8 St.) di scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione dello Statuto.

Non si ritiene dunque - a pena appunto di lesione della specialità riconosciuta alla Regione - che la relativa figura, peculiare

dell'ordinamento autonomistico siciliano, possa in alcun modo equipararsi, anche soltanto mediante l'attribuzione di una singola funzione ad altri organi statali, quali appunto il Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

Non vale infine ad escludere l'evidenziata lesione la circostanza che la norma censurata rinvii per la definizione delle modalità operative ad "*appropriate norme di attuazione*". Queste ultime inv4ro non potrebbero che riferirsi all'individuato (anche se in modo impreciso) organo statale, rimanendo di contro dunque esclusa la possibilità che possa in tale sede identificarsi quale soggetto competente all'esercizio della funzione in discorso un diverso organo regionale.

La disposizione impugnata appare altresì lesiva dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione sanciti dal richiamato articolo 120 della Costituzione e richiamati peraltro dall'articolo 8, comma 3, della medesima legge in cui è inserita la disposizione censurata.

In attuazione invero di detti principi - sulla cui portata e rilevanza di ordine generale appare assolutamente superfluo dilungarsi - in primo luogo alla Regione, e per essa al suo Presidente, si sarebbe dovuto operare esplicito rinvio al fine di attribuire ogni competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo.

P.Q.M.

voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto lesiva dell'articolo 20 dello Statuto della Regione e dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione sanciti

dall'articolo 120 della Costituzione.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si deposita con il presente atto:

- autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 17 luglio 2003).

Palermo, 24 luglio 2003

Avv. Giovanni Carapezza Figlia

Avv. Francesco Castaldi